CAMERA DEI DEPUTATI N. 3921

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento

Presentata il 22 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene al fine di contrastare il grave ritardo in termini di competitività e di modernizzazione del nostro sistema-Paese. In particolare, il provvedimento legislativo, attraverso una delega al Governo, intende riformare i servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate e riordinare le disposizioni che regolano la relativa materia, escludendo gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Al riguardo, occorre evidenziare come l'attuale regolamentazione sia complessa e farraginosa, in quanto allunga i tempi di pagamento da parte delle categorie in oggetto, sui cui grava peraltro un'imposizione fiscale esageratamente elevata e costante. La presente iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, intende pertanto favorire e accelerare i sistemi di pagamento all'interno delle rivendite di tabacchi, prevedendo, fra l'altro, l'esenzione da ogni tipo di tassa, nonché l'eliminazione del conteggio, ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, dai proventi derivanti da aggi inferiori 15.000 euro. La necessità di introdurre politiche di innovazione e di crescita in termini di competitività e di sviluppo, alleggerendo al contempo il carico fiscale attraverso l'eliminazione di balzelli fiscali e di oneri che rallentano l'economia del Paese, appare urgente e indispensabile, in considerazione del *gap* esistente con gli altri Paesi continentali e mondiali in termini di competitività e di sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate e per il conseguente riordino delle disposizioni vigenti in materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto a quelli ordinari;

b) esenzione da ogni tassa o tributo, nonché, ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, esclusione dei proventi derivanti da aggi inferiori a 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,

il decreto legislativo può comunque essere adottato.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed esso non deve comportare nuove o maggiori spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0043510